



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 09/08/2019

OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania per motivi aggiunti al ricorso n.959/2018 promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe – Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Nove** del mese di **Agosto** ore **11,30** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Prof P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al TAR di Catania per motivi aggiunti al ricorso n.959/2018 promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe – Rappresentanza legale in giudizio e nomina all'uopo legale per la difesa dell'Ente con ogni facoltà di legge a tutela del Comune, l'Avv. Alfredo Paparo, con studio legale in Giardini Naxos.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

F.C./uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 110 DEL 08.08.2019

Oggetto	Ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti al ricorso n. 959/2018 promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe; -Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- **in** data 23.05.2018 Prot.n. 11759, perveniva a questo Ente il ricorso promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe, dinanzi al Tar di Catania - R.G.n. 959/2018, per l'annullamento dell'ordinanza di demofizione n. 2/UTC del 08.05.2018;
- **con** Deliberazione di G.M. n. 101 del 20.06.2018 veniva conferito incarico di rappresentanza legale in giudizio per la difesa dell'Ente all'Avv. Alfredo Paparo;
- **in** data 05.10.2019 Prot.n. 22492, perveniva a questo Ente, ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 959/2018, dinanzi al Tar di Catania, promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe, per l'annullamento del verbale di accertamento di inadempienza, prot.n. 5955 del 14.08.2019, redatto dal Comando P.M.;
- **con** Deliberazione di G.M. n. 152 del 25.10.2018 veniva conferito incarico di rappresentanza legal ein giudizio per la difesa dell'Ente all'Avv. Alfredo Paparo;

Visto il ricorso, per motivi aggiunti al ricorso n. 959/2018, dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, proposto dal Sig. Cacciola Giuseppe, pervenuto a questo Ente in data 15.07.2019 Prot.n. 14850, per l'annullamento dell'ordinanza del Responsabile del IV Settore n. 7 del 05.06.2019, con vittoria di spese; **(ALL. 1)**

Che, con nota prot. n. 15315 del 22.07.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con nota prot. n. 16192 del 10.10.2018, l'Istruttore Tecnico del IV Settore ha comunicato la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.000,00, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) **Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, per motivi aggiunti al ricorso n. 959/2018, promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria ma che si reputa necessario nominare un legale per assistere questo Ente nel suddetto atto di citazione in quanto la mancata nomina potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018/2019 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	1000	2018	1000
2019	1000	2019	1000
TOTALE	2000	TOTALE	2000

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

Raffaella D'Amico
08-08-2018

Il Proponente



Firmato digitalmente da

**GIOVANNI
MONFORTE**

C = IT

Data e ora della
firma: 02/07/2019
11:46:04

IBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

CATANIA

II MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO n. 959/2018

nell'interesse del Sig. Giuseppe CACCIOLA, nato a Giardini il 27 Luglio 1961 e residente in Giardini Naxos Corso Umberto n. 387 (C.F. : CCCGPP61L27E014M), rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. Giovanni Monforte (C.F. MNFGNN55A19F158X, e-mail certificata giovannimonforte@pec.giuffre.it, numero di fax al quale inviare le comunicazioni 090-710574),

contro

il COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del legale rappresentante pro-tempore

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n.7 del 5 Giugno 2019, con la quale: si disponeva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva in misura massima, ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell'art. 13 della Legge Reg. Sic. n. 23/2004 pari ad euro 20.000,00 per come espressamente individuato al punto IV) della Determinazione del IV Settore n. 403 del 30 Novembre 2015 – Registro Generale n. 1069 dell'1 Dicembre 2015, relativamente ad *"interventi che hanno comportato aumento di superficie e di volume"*; si ingiungeva al ricorrente, ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, il pagamento della misura massima della sanzione amministrativa pari ad euro 20.000,00 entro il termine perentorio di giorni trenta dall'avvenuta notifica di tale ordinanza.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

15 LUG. 2019

Protocollo N°

16850

*Giov. M.
3/2019*

AM- 1

Avv. GIOVANNI MONFORTE
Via Ghibellina, 48
Tel. 090 710574 - 090 710575
Partita IVA: 01 247 230 034

*SINDACO
IV settore
certificato*

*COPIA
CORRENTI*

PREMESSE:

Il Responsabile del IV Settore del Comune predetto adottava ordinanza n. 2 dell'8 Maggio 2018, avente ad oggetto *“demolizione e rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate, site al primo e secondo piano del fabbricato sito in Corso Umberto n. 441”* di proprietà del ricorrente.

Il Sig. Giuseppe Cacciola con atto del 3 Maggio 2018 proponeva dinanzi a codesto On.le Tribunale ricorso n. 959/2018 (ancora pendente) avverso tale ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 2 dell'8 Maggio 2018.

Successivamente il Comando di Polizia Municipale del Comune predetto redigeva *“verbale di accertamento di inadempienza”* prot. P.M. n. 5955 del 14 Agosto 2018, con il quale in data 10 Agosto 2018 si accertava l'inadempienza del ricorrente agli ordini impartiti con la suddetta ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 2 dell'8 Maggio 2018.

Avverso tale *“verbale di accertamento di inadempienza”* prot. P.M. n. 5955 del 14 Agosto 2018 redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune predetto il Sig. Cacciola proponeva impugnazione dinanzi a codesto On.le Tribunale con atto del 25 Settembre 2018 denominato *“motivi aggiunti al ricorso n. 959/2018”* (ancora pendente).

Successivamente era notificata al ricorrente ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune di Giardini Naxos n.7 del 5 Giugno 2019 avente il seguente testuale contenuto:

“PREMESSO che con Ordinanza n. 02 del 08.05.2018, veniva ingiunta alla ditta Cacciola Giuseppe, nato a Giardini (Me) il 27.07.1961 C.F.: CCC GPP 61L27 EOI 4M e residente in Giardini Naxos (Me), Corso Umberto n. 387, la demolizione delle opere realizzate abusivamente senza titoli validi al primo e secondo piano del fabbricato sito in Giardini Naxos, Corso Umberto n. 441 e

la messa in pristino dell'originario stato dei luoghi entro gg. 90 dalla data di notifica della stessa;

“VISTO il verbale di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 13 del 18.10.2017, registrato al prot. P.M. n. 335 del 19.01.2018;

“VISTA la Determinazione del IV Settore n. 403 del 30/11/2015 - Registro Generale n. 1069 del 01/12/2015, avente per oggetto Disposizione per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31 Comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. per inottemperanza all'ordinanza di demolizione;

“TENUTO conto che il D.L. 12/09/2014 n.133 c.d. Sblocca Italia è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n.164, la quale all'Art. 17, comma 1, lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali del D.P.R. n.380/2001e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato Art.31, di tre commi: 4-bis, 4-ter, 4-quater;

“CHE, pertanto, l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra €. 2.000,00 e €. 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti, e che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in argomento rientra fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto IV) della Determinazione del IV Settore n. 403 del 30/11/2015 - Registro Generale n.1069 del 01/12/2015, per interventi che hanno comportato aumento sia di superficie che di volume;

“RITENUTO indispensabile provvedere in merito ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR n.380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione;

“VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e le relative Determinazioni Sindacali di incarico ai Responsabili di Settore.

“CONSIDERATO che l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dall’art. 13 L.R. n.23/2004 per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un’attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla P.A.;

“VISTA la circolare n.3/2015 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, avente ad oggetto, Applicazione Art. n.31, D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall’Art.17 lettera q-bis del D.L. n. 133 del 12/09/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.164 dell’11/11/2014 - Sanzioni conseguenti alla inottemperanza di demolizione di opere abusivamente eseguite;

“DISPONE

“per le motivazioni suindicate, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva in misura massima, ai sensi dell’Art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n.380/2001 e dell’art. 13 della L.R. 23/2004 pari ad €. 20.000 (Euroventimila), per come espressamente individuato al punto IV) della Determinazione del IV Settore n.403 del 30/11/2015 - registro Generale n. 1069 del 01/12/2015, relativamente ad interventi che hanno comportato aumento di superficie e di volume;

“INGIUNGE

“ai sensi dell’Art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n.380/2001 il pagamento della misura massima della sanzione amministrativa pari ad €. 20.000 (Euroventimila) entro il termine perentorio di giorni 30 dall’arvenuta notifica della presente, al

Signor Cacciola Giuseppe, nato a Giardini (Me) il 27.07.1961 e residente in Giardini Naxos (Me), Corso Umberto n. 387.

“INFORMA

“che è possibile effettuare il pagamento della sanzione mediante versamento sul cc. n.101863886 intestato al Comune di Giardini Naxos, Cod. IBAN IT80J0200882220000101863886 indicando nella causale “Sanzione Art.31 comma bis Ordinanza n. 02/2018, con obbligo che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine assegnato si procederà alla riscossione coattiva ed alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma”.

Avverso il suddetto provvedimento indicato nell'epigrafe del presente atto si propone impugnazione per i seguenti

MOTIVI

I. Illegittimità derivata.

Dalla palese illegittimità della suddetta ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 2 dell'8 Maggio 2018 (avente ad oggetto “*demolizione e rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate, site al primo e secondo piano del fabbricato sito in Corso Umberto n. 441*” di proprietà del ricorrente) fatta valere con il suddetto ricorso n. 959/2018 (ancora pendente) e dalla palese illegittimità del suddetto “*verbale di accertamento di inadempienza*” prot. P.M. n. 5955 del 14 Agosto 2018 (erroneamente indicato nella motivazione della suddetta ordinanza n. 7 del 5 Giugno 2019 come “*verbale di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.13 del 18 Ottobre 2017 registrato al prot. P.M. n.335 del 19 Gennaio 2018*”) redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune predetto (con il quale si accertava l'inadempienza del ricorrente agli ordini impartiti con tale ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 2 dell'8 Maggio 2018) fatta valere con i predetti “*motivi aggiunti al ricorso n. 959/2018*” recanti la data del 25

Settembre 2018 (ancora pendenti) discende la palese illegittimità della suddetta ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 7 del 5 Giugno 2019.

II. Violazione di legge. Travisamento dei fatti.

La suddetta ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 7 del 5 Giugno 2019 è altresì palesemente illegittima in quanto:

- il Comune predetto ha applicato la suddetta sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal suddetto art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001 nella misura massima di euro 20.000,00 sull'erroneo presupposto che si sarebbe in presenza di un intervento che avrebbe comportato aumento di superficie e di volume e che pertanto rientrerebbe fra la tipologia di abusi edilizi evidenziata al punto IV della Determinazione del IV Settore n. 403 del 30 Novembre 2015 – Registro Generale n. 1069 dell'1 Dicembre 2015 relativa ad “interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie”;
- infatti, contrariamente a quanto apoditticamente affermato sia nel verbale di accertamento tecnico prot. n. 7858 del 3 Aprile 2018 sia nella suddetta ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 2 dell'8 Maggio 2018 e conformemente a quanto già ampiamente evidenziato nel suddetto ricorso n. 959/2018 (ancora pendente), le verande pertinenziali al primo e al secondo piano del fabbricato di proprietà del ricorrente sito in Giardini Naxos Corso Umberto n. 441 non sono state assolutamente trasformate nella loro destinazione d'uso, non costituiscono assolutamente ulteriore carico urbanistico e non possono essere assolutamente assimilate in atto ad ampliamenti dell'appartamento considerato che: esse sono state chiuse in conformità ai titoli edilizi espressamente indicati nel suddetto verbale di accertamento tecnico prot. n. 7858 del 3 Aprile 2018; hanno la destinazione d'uso prevista dai titoli edilizi; ciascuna di tali verande è

inferiore a mq. 50: non ha alcuna rilevanza giuridica la circostanza che tali verande superano nel loro complesso i 50 mq. previsti dall'art. 20 comma primo della Legge Reg. Sic. 16 Aprile 2003 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni; tale art. 20 comma primo della Legge Reg. Sic. n. 4/2003 e successive modifiche ed integrazioni (applicabile anche alla chiusura di verande e balconi con strutture precarie in virtù di quanto disposto dal comma terzo di tale art. 20) richiede soltanto che ogni terrazza, veranda o balcone da chiudere non sia superiore a 50 mq. ma non anche che, ove all'interno di un immobile a più elevazioni di proprietà di un unico soggetto esistano nelle singole elevazioni singole terrazze, verande o balconi, tali terrazze, verande o balconi da chiudere nel loro complesso non devono superare i 50 mq.;

- conformemente a quanto già ampiamente evidenziato nel suddetto ricorso n. 959/2018 (ancora pendente) e alla costante giurisprudenza espressamente riportata in tale ricorso, anche nella remota (ma non temuta) eventualità in cui tali verande chiuse fossero state trasformate nella loro destinazione d'uso si sarebbe in presenza di un mutamento di destinazione d'uso senza la realizzazione di opere (considerato che tali verande sono state chiuse in assoluta conformità ai predetti titoli edilizi come espressamente riconosciuto dal Comune predetto sia nel suddetto verbale di accertamento tecnico prot. n. 7858 del 3 Aprile 2018 sia nella suddetta ordinanza n.2 dell'8 Maggio 2018) e di un mutamento della destinazione d'uso che non comporta l'assegnazione dell'immobile e dell'unità immobiliare considerata ad una diversa categoria funzionale e quindi di un mutamento di destinazione d'uso non rilevante urbanisticamente e sempre consentito in virtù di quanto espressamente disposto dal comma primo dell'art. 1 ("Recepimento dinamico degli articoli del DPR 6 Giugno 2001 n. 380") della suddetta Legge Reg. Sic. n. 16/2016;

- conformemente a quanto già ampiamente evidenziato nel suddetto ricorso n. 959/2018, non è esercitabile il potere repressivo previsto dall'art. 31 del DPR n. 380/2001 così come recepito in Sicilia dalla Legge Reg. Sic. n. 16/2016 neanche relativamente alla trasformazione in WC dell'originario locale termico e autorizzato al piano di copertura o secondo in virtù di quanto chiesto da codesto On.le Tribunale (Sezione Prima Interna) con la sentenza 15 Febbraio 2007 n. 274 espressamente riportata in tale ricorso n. 959/2018;
- la determinazione del IV Settore del Comune predetto n. 403 del 30 Novembre 2015 – Registro Generale n. 1069 dell'1 Dicembre 2015, espressamente richiamata nella suddetta ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n. 7 del 5 Giugno 2019 dispone:

“1) Le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.000 a €. 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/2001 e s.m.i. per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/2011 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, saranno determinate con i seguenti parametri:

“SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI

“A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE.

“B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITÀ' DAL PERMESSO DI COSTRUZIONE.

“C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

“I) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: Euro 2.000;

“II) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: Euro 110/mq. (si applica la sanzione minima di Euro 2.000 e massima di Euro 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

“III) Interventi che hanno comportato aumenti di volume Euro 100/mc. (si applica la sanzione minima di Euro 2.000 e massima di Euro 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);

“IV) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: il valore maggiore risultante dall'applicazione dei punti A.2) e A.3) (si applica la sanzione minima di Euro 2.000 e massima di Euro 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)”;

- in base a quanto espressamente previsto dal suddetto punto IV di tale determinazione del IV Settore del Comune predetto n. 403 del 30 Novembre 2015 – Registro Generale n. 1069 dell'1 Dicembre 2015, il Comune predetto (avendo espressamente affermato nella motivazione della suddetta ordinanza n. 7 del 5 Giugno 2019 che “l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in argomento rientra fra le tipologie di abusi edilizi evidenziate al punto IV della suddetta determinazione del IV Settore del Comune predetto n. 403 del 30 Novembre 2015 – Registro Generale n. 1069 dell'1 Dicembre 2015 per interventi che hanno comportato aumento sia di superficie che di volume”) avrebbe dovuto: determinare il presunto aumento di volume e di superficie che sarebbe stato comportato dal suddetto presunto abuso edilizio; moltiplicare tale presunto aumento di superficie per euro 110 mq. e tale presunto aumento di volume per euro 100/mc. e determinare la sanzione amministrativa pecuniaria predetta nella misura risultante dalla sommatoria dei due singoli importi derivanti da tali due moltiplicazioni, la quale ove fosse superiore ad euro 20.000,00 doveva essere ridotta alla misura massima di euro 20.000,00;
- dalla suddetta ordinanza n. 7 del 5 Giugno 2019 non risulta assolutamente che sia stato determinato il presunto aumento di superficie e di volume derivante dal suddetto presunto abuso edilizio e che siano state effettuate le due moltiplicazioni

sopra indicate in conformità a quanto espressamente previsto dal suddetto punto IV di tale determinazione del IV Settore del Comune predetto n. 403 del 30 Novembre 2015 – Registro Generale n. 1069 dell'1 Dicembre 2015, ma risulta soltanto che il Comune predetto ha applicato, senza alcuna motivazione ed in palese violazione di quanto previsto dal punto IV di tale determinazione, la predetta sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 del DPR n. 380/2001 nella misura massima di euro 20.000,00.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia annullare il provvedimento impugnato meglio specificato in epigrafe (ordinanza del Responsabile del IV Settore del Comune predetto n.7 del 5 Giugno 2019).

Con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che il contributo unificato versato è pari ad euro 650,00.

Catania, 2 luglio 2019.


Avv. Giovanni Monforte

On.le Tar Catania. Il sottoscritto Avv. Giovanni Monforte difensore del sig. Cacciola attesta che la presente copia digitale della procura alle liti è conforme all'originale cartaceo in mio possesso da cui è stata estratta.

Procuratore (M. M.)

Il sottoscritto (C.C. Sig. Cacciola) (C.C. n. 1000) (C.C. n. 27 Luglio 1961) e
residente in Giardini Naxos (C.C. n. 947 (C.C. n. C.C. CGPP611271014M))
nomina quale proprio procuratore e difensore in liti di proporre motivi aggiunti al
ricorso n. 959/2018 innanzi al Tar di Catania avverso il Comune di Giardini Naxos
l'Avv. Giovanni Monforte (C.C. n. MNI GKN55A19F158X, e-mail certificata
ad monforte.giovanni@unipa.it) conferendogli ogni facoltà di legge. Dichiaro ai
sostituti ed agli effetti della legge 675/96 e simili di essere stato informato che i dati
personali richiesti, direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli
fini del presente incarico e, conseguentemente, presta il pieno consenso al loro
utilizzo.

Giardini Naxos, 02/07/2019


(Cacciola Giuseppe)
Viva la pace
Giovanni Monforte

Firmato digitalmente da

**GIOVANNI
MONFORTE**

C = IT

Data e ora della
firma: 02/07/2019


11:48:26

Il sottoscritto Avv. Giovanni Monforte, difensore del sig. Cacciola Giuseppe attesta che la presente copia cartacea dei II motivi aggiunti al Tar Catania nel giudizio RG 959/2018 e della procura alle liti sono conformi ai corrispondenti originali digitali in mio possesso da cui sono stati estratti e che saranno depositati al Tar di Catania.

Messina, 8 luglio 2019.

Avv. Giovanni Monforte

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE: Io sottoscritto Avv. Giovanni Monforte, in virtù della legge 21 gennaio 1994 n.53 e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n.278 del 25 maggio 2016, previa iscrizione al n.3/2019 del mio cronologico, ho notificato per conto del sig. Cacciola Giuseppe i superiori II motivi Aggiunti al COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sede dell'Ente in Giardini Naxos. Piazza Abate Cacciola, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.78778585113-5, spedita dall'Ufficio Postale n.5 di Messina in data corrispondente a quella del timbro postale.



Avv. Giovanni Monforte



Al. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente
Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti al ricorso n. 959/2018 promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel **ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti al ricorso n. 959/2018 promosso dal Sig. Cacciola Giuseppe**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **2.000,00** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA


PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 110 DEL 08.08.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 08.08.2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni

Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.000,00 sull'intervento Cap. 245 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 09/08/18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro


Mario Cavallaro




SP. 78

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


Il Presidente
Prof. P. Lo Turco



L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo

